

Legge regionale 02 febbraio 1991 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.

Art. 7

1. Per le esigenze di cui all' articolo 6 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.